



Titolo

Corte federale d'appello – domande ed eccezioni - divieto dei nova in appello

Descrizione

E' inammissibile la produzione di un documento in appello volta ad ampliare il *thema decidendum*. (Nel caso di specie la Corte federale ha ritenuto che una dichiarazione bancaria prodotta in appello non si configurasse come un documento volto a comprovare le deduzioni già svolte nel giudizio di primo grado bensì come una circostanza volta a modificare l'oggetto della decisione [il c.d. *thema decidendum*], in contrasto con quanto statuito dall'art. 101 del CGS; al contempo non è stata accolta la giustificazione secondo cui si sarebbe trattato di un fatto sopravvenuto al giudizio di primo grado in quanto, seppure dichiarazione bancaria era stata rilasciata dalla banca successivamente al giudizio di primo grado, non risultava che la reclamante si fosse attivata tramite opportune richieste formali per ottenerla in tempo sicché tale documento avrebbe dovuto essere procurato, e quindi prodotto, già nel primo grado del procedimento in modo da consentire un integro contraddittorio sul punto: CFA, SS.UU., n. 55/2019-2020).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 93/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Mauceri

Riferimenti normativi

art. 101 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0093 CFA del 18 marzo 2025 (Dott.ssa Palma Stefania Di Salvo/Rimini Football Club S.r.l./PF)